

Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 7608 | 12 dicembre 2018 | SANITÀ E SOCIALITÀ |
| Concerne | | |

Adeguamento e armonizzazione delle basi legali nelle assicurazioni sociali per la trasmissione in forma elettronica di dati fiscali e l'accesso tramite procedura di richiamo

INDICE

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | SITUAZIONE ATTUALE..... | 2 |
| 2. | ADEGUAMENTI PROPOSTI..... | 4 |
| 2.1 | In generale | 4 |
| 2.2 | I diversi disegni..... | 6 |
| 2.2.1 | Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948..... | 6 |
| 2.2.2 | Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 e legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC)..... | 7 |
| 2.2.3 | Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) e legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las)..... | 8 |
| 3. | RELAZIONE E CONSEGUENZE | 9 |
| 3.1 | Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario | 9 |
| 3.2 | Conseguenze di natura finanziaria | 9 |
| 3.3 | Conseguenze a livello di enti locali..... | 9 |
| 3.4 | Compatibilità con le altre leggi cantonali e federali | 9 |
| 3.5 | Conseguenze secondo il diritto europeo..... | 9 |
| 4. | ENTRATA IN VIGORE | 10 |
| 5. | CONCLUSIONI | 10 |



Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica di normative del settore delle assicurazioni sociali a seguito delle mutate e accresciute esigenze poste dalla legislazione in materia di protezione dei dati nell'ambito della condivisione automatizzata di dati.

Esso intende proporre l'inserimento nelle normative cantonali individuate di una base legale formale che disciplini le comunicazioni di dati che rientrano nel flusso di informazioni automatizzato stabilito ed attuato sin dagli anni '70 del secolo scorso dalla Divisione delle contribuzioni (in seguito: DdC) verso gli enti facenti parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS) e l'autorità preposta in materia di assistenza sociale¹.

1. SITUAZIONE ATTUALE

Gli organi incaricati di applicare le diverse leggi in materia di assicurazioni sociali sono chiamati a trattare costantemente una moltitudine di dati personali e fra questi anche i dati fiscali. La rilevazione e il trattamento di tali dati sono necessari già al momento dell'assoggettamento all'AVS, come anche per la fissazione e la riscossione dei contributi sociali. Sono parimenti indispensabili al momento della determinazione e della concessione delle prestazioni d'assicurazione nonché per prevenire versamenti indebiti.

In tal senso, il trattamento di dati è necessario agli organi delle assicurazioni sociali per lo svolgimento dei rispettivi compiti legali secondo la legge sull'assicurazione sociale di riferimento.

In considerazione del volume dei dati da trattare e delle opportunità offerte dalle tecnologie di informazione e di comunicazione sempre più agili e sofisticate, si è instaurata già da un quarantennio e nel tempo consolidata e perfezionata la trasmissione di dati fiscali nella forma automatizzata tra la DdC e l'autorità competente in materia di assistenza sociale da una parte e dall'altra tra la DdC e l'IAS e meglio gli enti che lo compongono e tra questi in particolare la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa cantonale), la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Per forma automatizzata sono da intendersi la via elettronica e la cosiddetta "procedura di richiamo". Tali modalità di trasmissione di dati, eseguite singolarmente o in combinazione, permettono l'elaborazione di un numero importante di dati e assicurano la corretta, efficace nonché efficiente applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di assicurazioni sociali. Nel contempo evitano cospicui flussi di corrispondenza in formato cartaceo nell'ambito dell'assistenza amministrativa, consentendo un'importante economia di mezzi e di risorse senza l'ulteriore coinvolgimento della DdC e in particolare degli Uffici circondariali di tassazione. Non da ultimo, ciò permette agli organi delle assicurazioni sociali di svolgere in modo più rapido ed efficiente i propri compiti, consentendo di comprimere i tempi di percorrenza delle pratiche all'interno di un processo lavorativo che riguarda decine di migliaia di incarti (gestione di massa).

Per quanto attiene allo scambio di dati in via elettronica ovvero tramite applicativi informatici e quindi non solo in forma cartacea nei singoli casi, si tratta di una modalità

¹ Si tratta dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF).

della quale si avvalgono la DdC e la Cassa cantonale, come detto, da più di quarant'anni nel contesto contributivo AVS e che la Confederazione ha implementato solo recentemente per tutte le Casse di compensazione.

È infatti dal 2011 che le Casse di compensazione e le autorità fiscali possono scambiarsi i dati di base (richieste di comunicazione e comunicazioni fiscali) tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex)², che garantisce un flusso automatico e securizzato fra le autorità fiscali e le diverse Casse di compensazione AVS, tra le quali la Cassa cantonale, destinataria peraltro pure di tutte quelle comunicazioni fiscali relative a redditi di attività indipendente che non siano state richieste all'autorità fiscale da alcun'altra Cassa³.

La Confederazione tramite questo canale ha regolamentato una necessità di tutte le Casse di compensazione AVS relativa alla fornitura in via elettronica dei dati fiscali, al fine di aggiornare la precedente modalità in uso a livello svizzero (su base cartacea) ormai divenuta obsoleta in rapporto ai volumi di dati da trasmettere e agli standard di sicurezza, nonché alle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda la Cassa cantonale, la stessa ha sviluppato degli applicativi informatici ad hoc per la selezione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati fiscali, che, aggiornati negli anni per tenere conto sia degli sviluppi informatici sia delle modifiche legislative intercorse, sono tuttora in uso e risultano ancora oggi più performanti dei processi Sedex.

Per mantenere gli standard di efficienza ed efficacia attuali è necessario che la Cassa cantonale possa quindi continuare a disporre dell'insieme dei dati sinora ottenuti, inclusi alcuni dati supplementari⁴ rispetto al protocollo Sedex⁵. È richiesta inoltre l'implementazione sulla medesima base della comunicazione spontanea dei casi senza redditi da attività lucrativa che nessuna cassa di compensazione ha chiesto, così da permettere il controllo dell'assoggettamento e garantire la copertura assicurativa delle persone che non svolgono un'attività lucrativa ai sensi della LAVS.

In caso contrario, la Cassa cantonale dovrebbe interpellare direttamente, quotidianamente e per iscritto gli utenti e/o gli Uffici circondariali di tassazione per avere le informazioni di dettaglio indispensabili alle attività di affiliazione, di calcolo dei contributi sociali e del loro incasso. Procedura questa che implicherebbe un notevole carico amministrativo tanto per la Cassa cantonale quanto per la DdC che condurrebbe inevitabilmente a un importante allungamento dei tempi di trattazione delle pratiche con il rischio della sopravvenienza della perenzione, che in ambito AVS è di soli cinque anni.

Per quanto attiene ai dati supplementari rispetto al protocollo Sedex, è importante sottolineare che si tratta di dati che già oggi vengono trasmessi e che possono essere estrapolati dalla notifica di tassazione cresciuta in giudicato e riferita alle sole imposte cantonali.

² Cfr. art. 27 cpv. 4 OAVS; Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), marg. 1208 e segg., emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in seguito: UFAS), quale autorità di vigilanza sulle Casse di compensazione AVS ai sensi dell'art. 72 LAVS.

³ Cfr. art. 27 cpv. 3 OAVS.

⁴ Si tratta in particolare dei redditi da attività dipendente, delle rendite sociali, dei redditi esteri (attività lucrativa dipendente e/o indipendente e da assicurazioni sociali), delle liquidazioni in capitale e delle deduzioni per contributi sociali riguardanti: le persone con attività lucrativa indipendente, le persone senza attività lucrativa e le persone il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi.

⁵ Cfr. artt. 9 cpv. 3 LAVS, 23 e 27 OAVS; marg. 1208 e segg. delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG (DIN); Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA).

Per contro, i dati necessari alla fissazione dei contributi personali di indipendenti, di persone senza attività lavorativa e di persone il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, e relativi ai dati validi per l'imposta federale diretta, non sono oggetto del presente messaggio in quanto la loro trasmissione è già disciplinata a livello federale⁶.

Accanto alla via elettronica, che come evidenziato pertiene in particolare all'ambito contributivo, la condivisione dei dati fiscali avviene anche in base alla procedura di richiamo tramite accesso in linea. Questa procedura permette di visualizzare direttamente e in autonomia unicamente i dati indispensabili allo svolgimento dei compiti attribuiti per legge ai suindicati enti IAS unitamente all'autorità preposta in materia di assistenza sociale.

Con livelli di dettaglio diversi, i dati fiscali consultabili sono quelli che il contribuente ha dichiarato e che l'autorità fiscale ha accertato. Si tratta in particolare dei redditi da attività dipendente e/o indipendente, della sostanza mobiliare e immobiliare e dei redditi provenienti da fonti previdenziali, così come degli elementi della sostanza (immobili, beni mobili, titoli e crediti, debiti e delle corrispondenti deduzioni).

2. ADEGUAMENTI PROPOSTI

2.1 In generale

Premesso che nelle assicurazioni sociali, oltre all'obbligo degli assicurati di collaborare fornendo ogni informazione necessaria, vige l'obbligo di assistenza amministrativa tra autorità, che garantisce la trasmissione – tramite richiesta scritta nei singoli casi – di tutti i dati necessari⁷ e considerato che nel tempo il volume di questi dati è costantemente cresciuto, l'opzione del ricorso alla procedura informatizzata si è rivelata la scelta più agile, veloce e sicura. Da qui la necessità di formalizzare una base legale in ottemperanza alle attuali esigenze della legislazione in materia di protezione dei dati.

In questo modo, a tutela della protezione dei dati e nel rispetto del segreto fiscale come pure in ossequio al principio della proporzionalità, l'accesso ai dati fiscali è garantito limitatamente ai dati ritenuti necessari allo svolgimento dei compiti legali, che sottostà in ogni caso all'obbligo del segreto.

Le normative interessate dall'adeguamento sono le seguenti:

- decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (in seguito: DL sull'AVS);
- legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993;

⁶ Cfr. *supra* nota 5.

⁷ Cfr. artt. 32 LPGA e 29 Laps, secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni (e alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali reciprocamente) comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, per prevenire versamenti indebiti, per fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili. Queste norme generali sono applicabili alle differenti assicurazioni sociali federali di spettanza dell'IAS (LAVS, LPC, LAFam, LAI, LIPG e LADI) e alle prestazioni cantonali, quali gli assegni familiari di complemento giusta la Laf e l'assistenza sociale ai sensi della Las.

- legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
- legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
- legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)⁸;
- legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.

Per le nuove norme, è stata utilizzata una formulazione unica, in modo da disciplinare in maniera uniforme il flusso elettronico di dati da parte dell'autorità fiscale nel rispetto della protezione dei dati e del segreto fiscale⁹.

La messa a disposizione di modalità di trasmissione o d'accesso tramite procedura di richiamo sarà accompagnata da una specifica regolamentazione del Consiglio di Stato che definirà le misure organizzative e tecniche a tutela della sicurezza, della confidenzialità dei dati e della proporzionalità degli accessi.

Il contribuente, che è tenuto a rilasciare ampie informazioni sulla sua situazione economica, deve poter contare sul fatto che tutte le informazioni che lo Stato richiede trovino impiego solo negli ambiti coperti da una base legale. Sono pertanto stati definiti dei provvedimenti, qui esposti nelle loro linee generali, da adottare in relazione all'accesso a dati fiscali da parte di servizi esterni alla DdC:

- è concesso l'accesso ai soli dati fiscali strettamente necessari all'adempimento dei compiti legali. Le indicazioni sui dati fiscali ritenuti necessari sono fornite dai singoli enti richiedenti dopo attenta verifica dell'effettiva necessità;
- l'abilitazione ai programmi di visualizzazione è concessa unicamente ai collaboratori che avranno sottoscritto la dichiarazione d'informazione sull'obbligo di riservatezza. L'autorità fiscale è periodicamente informata sui nominativi dei collaboratori abilitati;
- gli accessi ai dati fiscali sono protocollati caso per caso e registrati in una specifica banca dati, a disposizione per eventuali verifiche per un periodo di tre anni;
- la duplicazione e la memorizzazione di dati fiscali su banche dati esterne non è permessa, come non è permesso neppure un loro utilizzo per ulteriori elaborazioni non esplicitamente autorizzate. È pure esclusa la possibilità di distribuzione di dati a terzi.

La competenza per la realizzazione delle soluzioni informatiche necessarie alla visualizzazione dei dati fiscali – o per eventuali modifiche nel caso in cui sia possibile adeguare i programmi già operativi alle nuove norme – è dell'ente richiedente con la collaborazione del Centro sistemi informativi (CSI) o di altri fornitori di servizi informatici. L'autorità fiscale, quale proprietaria dei dati, ha compiti di autorizzazione, di verifica e di vigilanza.

⁸ Si osserva come l'art. 25a LCAMal già oggi preveda la procedura di richiamo e sia così semplicemente riformulato per ragioni di uniformità.

⁹ Cfr. artt. 183 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e 110 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

2.2 I diversi disegni

Nelle normative interessate dalla modifica, come accennato, è prevista l'introduzione di un nuovo articolo di contenuto identico che garantisce la possibilità di accedere alle informazioni indispensabili anche con la procedura di richiamo.

A proposito del DL sull'AVS, si osserva che si preconizza la modifica dell'art. 11. Oltre a riformulare la disposizione nel senso appena indicato per la procedura di richiamo, si vuole altresì garantire la trasmissione elettronica dell'insieme dei dati sino ad ora scambiati, quindi anche i dati supplementari rispetto al protocollo Sedex già disciplinato dalla legislazione federale.

2.2.1 Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948

La necessità di disporre di dati fiscali nell'ambito dell'AVS è data già a partire dall'assoggettamento, ritenuto che il calcolo dei contributi sociali può essere eseguito unicamente se la persona interessata (fisica o giuridica) è prima stata iscritta nel registro degli affiliati di una Cassa di compensazione.

La legge sull'AVS tramite l'art. 63 cpv. 2 LAVS ha conferito alle sole Casse cantonali di compensazione AVS il compito di vigilare sull'adempimento dell'obbligo assicurativo¹⁰.

Quale organo di esecuzione della LAVS, la Cassa cantonale svolge questo suo compito avvalendosi dell'insieme dei dati oggi ricevuti dalla DdC, inclusi i dati non specificatamente contemplati dal protocollo Sedex e pertinenti alle sole imposte cantonali.

Si pone quindi l'esigenza per la Cassa cantonale di poter continuare ad ottenere la totalità dei dati oggi trasmessi, considerato come il corretto assoggettamento sia nell'interesse di tutti, ovvero:

- del cittadino/contribuente sociale, in quanto i contributi sociali concretamente pagati (che derivano dai redditi registrati sul suo conto individuale) influiscono sul trattamento pensionistico del primo pilastro in termini di diritto e importo (altrimenti detto, i contributi sociali pagati sono "generatori di rendita");
- del Fondo di compensazione dell'AVS che è chiamato, secondo il principio di ripartizione, a finanziare le rendite correnti con quanto incassa correntemente (altrimenti detto: le rendite del primo pilastro attualmente pagate sono finanziate con i contributi sociali attualmente riscossi);
- delle finanze pubbliche (Confederazione e Cantone), poiché più è elevato l'importo della rendita del primo pilastro, meno vi sarà la necessità per l'assicurato di far capo alle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Con l'estrapolazione elettronica dei dati trasmessi dalla DdC alla Cassa cantonale, quest'ultima è in grado di trattare e formalizzare non meno di 80'000 decisioni all'anno, attività che sarebbe materialmente impossibile affrontare altrimenti con la dotazione amministrativa attuale. Di queste decisioni, circa il 20% è ulteriormente controllato manualmente dai collaboratori della Cassa cantonale, a seguito di un segnale di potenziale incongruenza emesso dal sistema. Grazie alla possibilità di visualizzare in

¹⁰ L'art. 63 cpv. 2 LAVS prevede che "Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi" e l'art. 64 cpv. 5 LAVS stabilisce che "I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione"; cfr. anche Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA).

autonomia i dati (procedura di richiamo), la Cassa cantonale è in grado di evadere, senza ulteriore coinvolgimento degli assicurati (ed in via subordinata degli Uffici circondariali di tassazione), tutti questi casi evitando così cospicui flussi di corrispondenza (cartacea); ciò vale altresì nell'ambito di procedure di condono per prestazioni indebitamente percepite e meglio per una valutazione in tempo reale delle effettive possibilità economiche di assicurati debitori.

Ne consegue che il flusso automatizzato di dati ha consentito, consente e, se mantenuto nella sua attuale estensione, consentirà anche in futuro un notevole risparmio di mezzi e di risorse tanto per la Cassa cantonale quanto per l'autorità fiscale.

2.2.2 Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 e legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC)

L'art. 32 cpv. 1 LPGA disciplina l'assistenza amministrativa a favore degli organi delle assicurazioni sociali¹¹, stabilendo che le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni debbono comunicare loro gratuitamente, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare, restituire prestazioni o prevenire versamenti indebiti. In virtù di questa comunicazione obbligatoria, anche i dati fiscali devono essere resi noti agli organi chiamati ad applicare la legge federale sull'assicurazione invalidità del 19 giugno 1959 (LAI) e la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC).

Parallelamente al principio della collaborazione dell'assicurato (art. 28 cpv. 2 LPGA) e a quello della comunicazione obbligatoria, l'attuale trasmissione di determinati dati fiscali anche tramite procedura di richiamo costituisce oggi, stante una sempre maggiore complessità di situazioni personali e finanziarie presenti nella nostra società, una ormai indispensabile conseguenza di detti obblighi.

Vi è infatti una necessità giornaliera di potere accedere a dati fiscali per determinarsi sul grado d'invalidità (che presuppone una valutazione economica, oltre che del danno alla salute), così come vi è una tale necessità per gli organi incaricati di versare le prestazioni complementari e che sono anzitutto tenuti a stabilirne l'importo, ovvero la quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili¹².

La trattazione delle domande ha negli anni dimostrato che una verifica in tempo reale ed un parallelo lavoro di correzione e completamento dei dati dichiarati tramite procedura di richiamo sono di fondamentale importanza; ciò non solo permette di evitare continue richieste secondo l'art. 32 LPGA, ma è apprezzato in primis dagli stessi assicurati che vedono la propria pratica potere avanzare speditamente grazie a ricerche mirate; basti pensare che circa l'80% delle domande di prestazioni complementari all'AVS/AI che pervengono devono essere ulteriormente istruite poiché sprovviste della necessaria documentazione e delle relative informazioni indispensabili.

Per entrambi i settori (assicurazione invalidità e prestazioni complementari all'AVS/AI) i dati trasmessi/richiamati permettono poi di migliorare i controlli periodici e la lotta contro gli abusi nelle assicurazioni sociali e nello specifico la percezione indebita di prestazioni,

¹¹ A tutela degli assicurati, le autorità che partecipano all'applicazione del diritto delle assicurazioni sociali sono poi tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA).

¹² Cfr. art. 9 LPC.

garantendo ai servizi competenti la possibilità di individuare in modo autonomo e veloce eventuali incongruenze.

In conclusione, con le modifiche proposte non si tratta di ampliare determinati accessi a sistemi d'informazione esistenti, ma di permettere a quegli organi delle assicurazioni sociali interessati di continuare ad adempiere ai propri compiti legali nel modo più efficiente. Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, la presente modifica crea piuttosto una base legale esplicita a tale proposito, prevedendo anche in futuro la visualizzazione di dati mediante procedura di richiamo.

2.2.3 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) e legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las)

L'art. 21 cpv. 2 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) prevede che le persone che compongono l'unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalle leggi speciali (e tra queste, la Laf e la Las)¹³. L'art. 29 cpv. 1 Laps disciplina poi l'assistenza amministrativa e stabilisce che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli e dei Comuni debbano anch'esse comunicare gratuitamente, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni utili per determinare, modificare, restituire prestazioni o prevenire versamenti indebiti.

Come per le prestazioni rette dal diritto federale, anche per le prestazioni cantonali di fabbisogno coordinate ed armonizzate ai sensi della Laps, ovvero gli assegni familiari integrativi (AFI), gli assegni di prima infanzia (API) e le prestazioni assistenziali, occorre creare le basi legali per un sistema d'informazione che permetta agli organi incaricati di continuare a verificare e/o ottenere quei dati necessari per adempiere ai propri compiti. L'importo di queste prestazioni viene infatti stabilito tenendo conto del reddito disponibile residuale che è pari alla differenza tra la somma dei redditi e la somma delle spese riconosciute delle persone componenti l'unità di riferimento¹⁴; tra i redditi computabili troviamo in particolare quelli ai sensi degli della LT¹⁵. Vi è pertanto una necessità giornaliera di potere continuare ad accedere a determinati dati fiscali per un lavoro di verifica, correzione e completamento dei dati forniti dai richiedenti.

In considerazione di come la Laf pure disciplini le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari (assegno per i figli e assegno di formazione), va anche prevista la possibilità di accedere, tramite procedura di richiamo, a quei dati ordinariamente necessari e complementari alle informazioni inizialmente fornite dai richiedenti; si pensi in particolare alla necessità di potere verificare se il reddito annuo raggiunge un importo tale da consentire il riconoscimento del diritto a detti assegni (art. 13 cpv. 3 LAFam).

Con le modifiche proposte si consente agli organi interessati di continuare ad assolvere i propri compiti legali nel più efficiente dei modi. Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, la presente modifica crea così una base legale esplicita, permettendo anche in futuro la visualizzazione di determinati dati fiscali mediante procedura di richiamo.

¹³ A tutela dei beneficiari, l'art. 31 cpv. 1 Laps prevede poi che le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

¹⁴ Cfr. art. 5 Laps.

¹⁵ Cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a Laps.

3. RELAZIONE E CONSEGUENZE

3.1 Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario

La proposta non è contemplata dalle linee direttive e dal piano finanziario.

3.2 Conseguenze di natura finanziaria

Per quanto concerne la trasmissione dei dati standard tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex), i costi sono carico del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 27 cpv. 4 OAVS).

Riguardo ai dati messi a disposizione tramite procedura di richiamo e ai dati supplementari rispetto al protocollo Sedex richiesti dalla Cassa cantonale, i costi sono a carico di quest'ultima.

3.3 Conseguenze a livello di enti locali

La proposta non ha conseguenze pratiche per gli enti locali.

3.4 Compatibilità con le altre leggi cantonali e federali

La proposta è compatibile con le altre leggi cantonali e federali e meglio con le normative in materia fiscale. I dati supplementari trasmessi, come pure quelli visualizzabili tramite procedura su richiamo, attengono alle sole imposte cantonali.

3.5 Conseguenze secondo il diritto europeo

La proposta non ha conseguenze secondo il diritto europeo. In particolare, essa è compatibile con l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)¹⁶ e con la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni)¹⁷.

Essa è altresì compatibile con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR), approvato dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio 2018; infatti, secondo le indicazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, lo stesso non si applica agli organi delle assicurazioni sociali svizzere.

¹⁶ RS 0.142.112.681.

¹⁷ RS 0.632.31.

4. ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche legislative entreranno in vigore immediatamente con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

5. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare le allegate modifiche legislative.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è modificato come segue:

VII. Assistenza amministrativa in materia fiscale

Art. 11

**Trasmissione dei
dati fiscali**

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla cassa singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²I dati fiscali necessari al calcolo dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa e delle persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono trasmessi per via elettronica.

³Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

**di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993;
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue:

Capitolo IIa
Assistenza amministrativa in materia fiscale (nuovo)

Art. 5a (nuovo)

**Trasmissione dei
dati fiscali**

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all'Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC) è modificata come segue:

Art. 28a (nuovo)

D. Trasmissione dei dati fiscali

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

E. Pagamento e garanzia d'uso

Art. 29

F. Informazione

Art. 30

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Capitolo quinto - Assistenza amministrativa in materia fiscale

Art. 45a (nuovo)

Trasmissione dei dati fiscali

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Capitolo settimo - Assistenza amministrativa in materia fiscale

Art. 71h (nuovo)

Trasmissione dei dati fiscali

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Capitolo ottavo - Aspetti organizzativi

Capitolo nono - Finanziamento

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

Art. 25a

**D. Trasmissione dei
dati fiscali**

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 dicembre 2018 n. 7608 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 69 (nuovo)

**Trasmissione dei
dati fiscali**

¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all'organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.